

Città di Nichelino

Servizio Tributi

Imposta Municipale Propria (IMU)

Anno 2024

Per l'anno 2024 si confermano le aliquote dell'anno 2023.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2023 sono state approvate le aliquote IMU 2024 che confermano quelle del 2023.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il versamento dell'IMU avviene **esclusivamente a mezzo modello F24**.

Sul sito internet www.comune.nichelino.to.it è possibile :

- registrarsi allo sportello telematico IMU "Linkmate" sul quale il contribuente può verificare la propria situazione patrimoniale , i versamenti effettuati, scaricare i modelli F24 già compilati per il versamento e ravvedimento dell'imposta dovuta. L'ufficio Tributi verifica la posizione del contribuente e accredita l'utente che ne fa richiesta.
- effettuare il calcolo del tributo dovuto e stampare il modello F24 utilizzando il calcolatore al link "Calcola IMU/TASI"

Il versamento avviene presentando tale modello tramite:

- tutti gli sportelli bancari
- tutti gli uffici delle Poste Italiane
- i servizi di home-banking e remote-banking
- i servizi online messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) su www.agenziaentrata.it.

Il versamento non deve essere eseguito per importo annuo inferiore o uguale ad € 5,00. Tale importo, che non costituisce franchigia, si intende riferito all'importo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate.

Il Regolamento che disciplina la nuova IMU è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25/07/2020. È possibile visionare e scaricare il Regolamento sul sito del Comune www.comune.nichelino.to.it

Tale Regolamento, oltre alla disciplina di quanto indicato nella presente informativa, contiene anche le disposizioni relative a: presupposto dell'imposta, soggetti passivi, base imponibile, riduzioni, esenzioni, rimborsi e sanzioni.

Gli utenti possono richiedere informazioni telefoniche ai numeri: 011/6819 / 545 / 547 / 627 / 628 o tramite e-mail all'indirizzo tributi@comune.nichelino.to.it

ALIQUOTE IMU 2024:

Per l'anno 2024 con delibera di Consiglio Comunale n. 109 del 21/12/2023 sono state approvate le aliquote IMU 2024 che confermano quelle del 2023.

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	RIDUZIONI
Abitazione principale categorie A1 A8 A9 e relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 748, L. 160/2019 (escluse le categorie dando atto che attualmente il censuario catastale del Comune di Nichelino non prevede tali categorie)	0,5% 5 per mille	/
Alloggi regolarmente assegnati per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari di cui all'art. 1 comma 749 L. 160/2019;	0%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93, convertito dalla L. 133/94;	0%	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice e destinati alla vendita, cosiddetti "fabbricati merce", di cui all'art. 1 comma 751 della L. 160/2019	Esenti dal 2022	
Abitazioni e relative pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3, utilizzate dal locatario come abitazione principale, così come definita dall'art. 13 co. 2 del D.L. 201 del 6.12.2011 (è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate a titolo di IMU)	0,76 % 7,6 per mille	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%)
Abitazioni locate con contratto registrato conforme alla L. 431 del 9.12.98 art. 2 co. 3 stipulate dal 1/1/2020 esclusivamente dall'Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO/ex-Lo.C.A.Re), per i quali l'ASLO trasmetterà all'Uff. Tributi specifica dichiarazione di avvenuta applicazione dei parametri medio/bassi degli accordi territoriali; per le pertinenze (nel limite massimo di una per categoria) locate con il contratto ASLO l'aliquota è 0,76%;	0,5 % 5 per mille	L'imposta è ridotta del 25 % (equivale a imposta calcolata al 75%)
Unità abitative e relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale e vi risiedono anagraficamente (è necessario presentare apposita istanza entro la scadenza del saldo a pena di decadenza come previsto dal regolamento comunale, si ritengono valide le domande presentate a titolo di IMU);	0,46% 4,6 per mille	Riduzione 50% base imponibile da applicarsi esclusivamente alle seguenti condizioni: unità immobiliari, non in categorie A/1-A/8-A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato . Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune la propria abitazione principale , non accatastata in categorie A/1, A/8 e A/9.
Fabbricati ad uso produttivo categoria catastale "D", esclusi i fabbricati in categoria D/10 (rurali)	1,05% 0,76%: STATO 0,29%: COMUNE	/
ALTRI IMMOBILI: terreni agricoli, terreni inculti, aree edificabili, tutti gli altri fabbricati non esenti	1,05% 10.5 per mille	Eccetto i seguenti terreni agricoli, ESENTI DA IMU : posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;